

# AUTOCONSUMO



## e comunità energetica

recepimenti delle direttive europee e sviluppi attesi



transizione ecologica, green economy,  
innovazione sostenibile



I temi dell'autoconsumo singolo o aggregato e delle comunità energetiche occupano ormai da lungo tempo i dibattiti e il confronto sui temi energetici in ambito nazionale e sono più volte presentati come gli strumenti che dovrebbero consentire ai clienti finali di gestire i rischi connessi al mercato dell'energia elettrica, mitigare i prezzi di approvvigionamento, incrementare il livello di sostenibilità dello sviluppo del sistema energetico. Sebbene l'autoconsumo sia un modello da sempre presente e largamente utilizzato, ha molto spesso sofferto di un susseguirsi di norme e regole successive e stratificate che saranno ora razionalizzate.

Le comunità energetiche rinnovabili e la collettività di autoconsumatori rinnovabili sono stati oggetto di un recepimento anticipato tramite il decreto-legge 162/19, ma con rilevanti vincoli che hanno molto limitato la loro effettiva applicazione e, allo stesso tempo, non sono mai state anticipate le disposizioni sulle comunità energetiche dei cittadini che, al momento, non possono ancora essere realizzate.

La recente adozione dei provvedimenti di recepimento delle pertinenti direttive europee reca numerosi elementi che potrebbero potenziare i predetti strumenti e che pongono la base per una loro effettiva applicazione. Il presente documento effettua un'analisi dei principali temi riguardanti i predetti modelli nel tentativo di intercettare le novità di carattere evolutivo che potranno essere alla base del nuovo regime; la presente ricognizione è avviata con la finalità di stimolare la discussione sui temi predetti alla vigilia del periodo che vedrà il susseguirsi di numerosi proposte normative sia da parte di ARERA che da parte dei ministeri competenti




## AUTOCONSUMO

### Aspetti generali del regime vigente

L'autoconsumo rappresenta ormai da tempo una modalità di approvvigionamento energetico che interessa molti utenti che abbiano la possibilità di installare un impianto di produzione di energia elettrica (specialmente da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento) nel sito in cui avviene il consumo. Il modello di autoconsumo si è sempre fondato su tre principi che sono: -

- l'unicità del produttore che può essere anche un produttore terzo rispetto al cliente finale;
- l'unicità del cliente finale e dell'unità di consumo che lo caratterizza;
- la continuità del sito interessato che deve essere, in principio, nella piena disponibilità del cliente finale.

Elementi fondanti del modello di autoconsumo sono



quello che il trasferimento interno al sito della energetica prodotta al consumo che avviene attraverso un collegamento privato organizzato presso il sito non costituisce attività di distribuzione dell'energia elettrica nel senso che tale impianto non ha alcun obbligo di connettere altri soggetti diversi dall'utente responsabile dell'unità di consumo; - l'individuazione dell'unità di consumo attraverso l'individuazione dell'unità immobiliare in cui si svolge il consumo di energia elettrica dedicato ad un'unica finalità produttiva, ovvero un insieme di unità immobiliari purché localizzate su più particelle catastali tra loro adiacenti e nella disponibilità dell'unico cliente e ferma restando l'unicità del prodotto finale per cui si consuma energia elettrica;

- il fatto che il punto di connessione alla rete (1) è e rimane sempre nella titolarità del cliente finale;
- nel caso di produttore terzo, il fatto che il rapporto che si crea tra produttore e cliente finale nell'ambito del rapporto interno di compravendita

è un rapporto di tipo privato che non viene intercettato dalla normativa dell'ARERA quanto ai servizi di trasporto e dispacciamento e quanto al servizio di vendita al dettaglio.

Le predette caratteristiche di semplicità strutturale fondata sulla presenza di un solo cliente che opera in un solo sito (il suo) attraverso il rapporto con un solo produttore hanno portato a classificare i predetti sistemi come sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC).

L'ARERA è intervenuta a regolare tali sistemi attraverso la deliberazione 578/2013/R/eel(2) tuttora in vigore.

## Aspetti di regolazione dell'accesso alle reti ed effetti delle disposizioni di politica tariffaria

***Le disposizioni normative in materia di autoconsumo sanciscono un costo evitato proprio dell'autoconsumo in sito connesso al non utilizzo della rete pubblica. La differenza tra il costo di produzione e il valore di mercato dell'energia elettrica, pur avendo un effetto sulle risultanze dell'autoconsumo, non sono classificabili come costo evitato, ma solo come costo di sostituzione.***

Elemento tariffario caratterizzante i sistemi semplici di produzione e consumo è quello che le parti variabili dei corrispettivi di trasporto (trasmissione e distribuzione) sulle reti con obbligo di connessione di terzi (3) e di dispacciamento sono applicati alla sola energia elettrica prelevata dalle predette reti:

in pratica, l'energia elettrica autoconsumata è esclusa dall'applicazione di tali corrispettivi.

Stesso regime si applica anche per la parte variabile dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri di sistema in forza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 per cui le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema si applicano alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (4).



*Il Fatto che il costo evitato connesso all'autoconsumo dipenda da corrispettivi determinati per via amministrativa porta in luce il rischio implicito connesso che è quello che la convenienza dell'autoconsumo può essere influenzata da scelte di carattere normativo e regolatorio. Ad esempio, le tariffe di trasporto sono riviste con cadenza annuale all'interno di un periodo regolatorio e, in più, al termine di ogni periodo regolatorio possono essere riviste nella loro architettura generale; le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono aggiornate con cadenza trimestrale*

### Nuovi corrispettivi che incidono economicamente sull'autoconsumo

Nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle commodities energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero. In relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021 e del I trimestre 2022, rese possibili grazie alle disposizioni adottate dal Governo, che hanno previsto l'erogazione da parte del Bilancio dello Stato delle risorse necessarie.

Tali misure, che consistevano nell'annullamento degli oneri di sistema (espresse in bolletta dalle componenti tariffarie ASOS e ARIM) per le utenze domestiche, nonché per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW, con l'adozione del DL Sostegni -ter ora sono estese anche alle utenze di tutti i tipi con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (quindi anche per le utenze connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico). Le predette misure hanno ovviamente un impatto sulla riduzione

**A partire dal 1° gennaio 2022, quindi, il costo evitato connesso all'autoconsumo assume una forma differenziata tra ore di picco e altre ore e tiene conto, inoltre (come già in precedenza)**

ne del costo evitato dell'autoconsumo.

In aggiunta a quanto sopra, tra le varie novità normative che interesseranno il sistema a partire dal 2022 è importante richiamare gli effetti della delibera 365/2019 che modifica e integra la delibera 98/11 rifinendo le modalità di calcolo del corrispettivo per la copertura del meccanismo del capacity payment che è diventato effettivo a partire dal mese di gennaio 2022. In sintesi, a partire dal 2022, tutti gli utenti delle reti hanno iniziato a pagare il servizio di "capacity payment" sul prelievo di energia dalla rete suddiviso tra ore di picco e ore diverse dalle ore di picco: la suddivisione delle ore è definita da Terna e pubblicata a dicembre di ciascun anno. L'onere per la copertura dei costi del sistema di capacity payment secondo quanto stabilito dall'Autorità deve essere coperto per il 70% nelle ore di picco e per il rimanente 30% nelle ore diverse dalle ore di picco. Il corrispettivo per le ore di picco è di carattere annuale mentre il corrispettivo per le ore diverse dalle ore di picco viene definito su base trimestrale (c'è quindi da attendersi una pubblicazione di un valore variabile per le ore non di picco da parte di Terna in anticipo rispetto ad ogni trimestre). La suddivisione delle ore di picco i corrispettivi annuale e del primo trimestre 2022. Il valore dei corrispettivi sono pari a :

- 39,799 euro/MWh per tutte le ore di picco del 2022;
- 1,296 euro/MWh per tutte le ore diverse dalle ore di picco del primo trimestre 2022.

Tutto quanto detto si traduce, per il primo trimestre 2022, nel costo evitato per l'autoconsumo per le diverse categorie tariffarie come indicato nelle seguenti figure



SCSi		ORE PICCO centesimi di euro/kWh	ALTRE ORE centesimi di euro/kWh
TD	UtENZE domestiche		
	di cui: residenti	6,00	2,15
	di cui: non residenti	6,00	2,15
BTIP	UtENZE in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,27	3,42
BTVE	UtENZE in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici	10,95	7,10
	Altre utENZE in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW		
BT A1	- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW	6,06	2,21
BT A2	- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW	6,06	2,21
BT A3	- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW	6,06	2,21
BT A4	- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW	6,06	2,21
BT A5	- per potenze impegnate superiori a 10 kW	6,06	2,21
BT A6	Altre utENZE in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	6,06	2,21
MTIP	UtENZE in media tensione di illuminazione pubblica	6,58	2,73
MT A1	Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW	5,95	2,10
MT A2	Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW	5,94	2,09
MT A3	Altre utENZE in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW	5,94	2,09
ALTA	UtENZE in alta tensione	5,24	1,39
AAT1	UtENZE in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV	5,24	1,39
AAT2	UtENZE in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV	5,22	1,37

I recenti recepimenti delle direttive europee(5) hanno introdotto ulteriori definizioni incidenti sull'autoconsumo che possono essere posti in rapporto gerarchico tra loro secondo il seguente ordine:

## Il nuovo quadro normativo sull'autoconsumo


## SISTEMA SEMPLICE DI PRODUZIONE E CONSUMO

Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.

### CLIENTE ATTIVO

Il cliente attivo è un cliente finale [ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente] che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.

Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti.






## AUTOCONSUMATORE DI ENERGIA RINNOVABILE

*Autoconsumatore di energia rinnovabile: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale.*

*In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.*

*Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile (in questo caso può accedere agli strumenti di incentivazione e benefici tariffari sulla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito di comunità energetiche).*



**In buona sintesi, una visione unitaria dell'autoconsumo secondo le più recenti disposizioni normative potrebbe essere la seguente.**

Autoconsumo fuori sito La definizione di autoconsumatore di energia rinnovabile cita anche la possibilità che questi possa realizzare una configurazione con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

La predetta disposizione lascerebbe immaginare la possibilità di effettuare autoconsumo superando uno degli elementi caratterizzanti del modello attuale fondato sulla presenza di un unico sito.

Questo potrebbe costituire una rilevante semplificazione per tutti quei soggetti titolari di più siti che volessero attuare un programma di produzione e consumo comune per tutti i siti.



<https://www.consorziocassiopea.com>  
<https://www.consorziocassiopea.eu>  
[info@consorziocassiopea.eu](mailto:info@consorziocassiopea.eu)



COMUNITA' ENERGETICA



INNOVAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI



ATTIVITA' EDILI



RETI ELETTRICHE



RETI FTTH



ENERGIE RINNOVABILI



MOBILITA' ELETTRICA



PROGETTAZIONE

La normativa non prevede particolari benefici di carattere tariffario e, pertanto, c'è da immaginare che l'utilizzo della rete di distribuzione comporti comunque il pagamento per l'energia elettrica prelevata da tali reti dei servizi di trasporto, di dispacciamento e degli oneri di sistema.

Tuttavia, potrebbe essere previsto che, su base oraria, la quota di energia prelevata coperta dall'eventuale immissione in rete (fenomeno dello scambio tra i siti interessati) possa non essere ricompresa nel quantitativo di energia elettrica soggetto al servizio di vendita.

Questo comporta la necessità di introdurre un nuovo modello di settlement del mercato per cui è necessario dotarsi, a livello di sistema

## **AUTOCONSUMATORE DI ENERGIA RINNOVABILE**

Autoconsumatore di energia rinnovabile: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale.

In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile (in questo caso può accedere agli strumenti di incentivazione e benefici tariffari sulla condivisione dell'energia elettrica nell'ambito di comunità energetiche).

Anche di un sistema di elaborazione e gestione delle misure in quanto le misure disaggregate dovrebbero continuare ad essere utilizzate per il pagamento di servizi e degli oneri, mentre la regolazione economica dell'energia elettrica acquistata dal mercato dovrebbe riferirsi soltanto all'energia netta.

## **ULTERIORI RUOLI DELL'AUTOCONSUMATORE**

L'autoconsumatore oltre a vendere l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta, può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore. Il tema dell'aggregazione rappresenterà un elemento sempre più importante:

Sulla base del decreto mercati, gli aggregatori sono soggetti indipendenti delle imprese di vendita e rappresentano gli attori dovrebbero essere in grado di cogliere il valore della gestione attiva del consumo e della produzione distribuiti nei confronti del sistema.

### **Secondo la norma, infatti:**

- aggregazione è la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina più carichi di clienti o l'energia elettrica generata, per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica;

- aggregatore indipendente è un partecipante al mercato attivo nell'aggregazione non collegato al fornitore del cliente;

- gestione della domanda è la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale, di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, individualmente o per aggregazione.

## **I PROSSIMI ADEMPIMENTI**

In attuazione del decreto-legge 162/19 di recepimento anticipato della direttiva (UE) 2018/2001, l'ARERA ha già effettuato un primo raccordo tra la disciplina attuale dell'autoconsumo e la nuova figura dell'autoconsumatore da fonte rinnovabile che opera secondo l'assetto di autoconsumatore in sito mediante la deliberazione 318/2020/R/eel che ha stabilito che l'autoconsumatore di energia rinnovabile è

un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, pur-



ché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni (6).

Tuttavia, come sopra indicato, il modello dell'autoconsumo riguarda non solo l'autoconsumo da fonti

rinnovabili, ma rappresenta un fenomeno che concerne in senso generale il tema dell'approvvigionamento energetico e dell'evoluzione del sistema energetico in senso ampio.

Il decreto mercati stabilisce che L'ARERA aggiorni e adegui la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo entro sei mesi dal 26 dicembre 2021.

## 2. COLLETTIVITÀ DI AUTOCONSUMATORI

La collettività di auto consumatori è un modello ormai noto e riguarda la compresenza all'interno di un unico edificio o pluralità di edifici organizzati in forma di supercondominio di più utenze sia attive che passive, ciascuna dotata di un proprio punto di connessione alla rete che intendono valorizzare l'eventualità che la quota di energia immessa da uno o più utenze sia contestualmente prelevata dalle rimanenti utenze o da una parte di esse (7). Sotto questo punto di vista, i decreti rinnovabili e mercati hanno riportato a livello di norma tali modelli stabilendo quanto indicato nei successivi riquadri

### Decreto mercati

Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente che agisce all'interno dei propri locali e svolgono le attività di produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.

### Decreto rinnovabili

Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

- a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
- b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile tramite il modello dell'autoconsumo, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
- c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini
- d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private





Dal punto di vista della regolamentazione è da registrare il fatto che sono già disponibili tutti gli strumenti necessari alla realizzazione e gestione dei modelli di collettività di autoconsumatori.

Non ci sono elementi nella normativa primaria che lascino immaginare uno scostamento dell'attuale modello virtuale sulla base del quale i soggetti interessati hanno comunque tutti il loro punto di connessione alla rete pubblica.

Fermo restando il modello virtuale, l'attuale regolamentazione delle collettività di autoconsumatori è comunque molto flessibile consentendo l'intervento di soggetti terzi senza nessun particolare vincolo ulteriore a quelli stabiliti dalla normativa per la gestione dell'autoconsumo.

**Il futuro prossimo regime potrà casomai prevedere l'eliminazione della limitazione a 200 kW della potenza degli impianti ai fini dell'assegnazione dei benefici all'energia elettrica condivisa.**

### 3. COMUNITÀ ENERGETICHE

Ferme restando le definizioni di comunità energetiche dei cittadini e di comunità energetica rinnovabile più volte richiamati in più contesti e occasioni, si intende qui unicamente rappresentare quelli che possono costituire elementi di carattere innovativo. Vengono richiamate le disposizioni distinguendole tra decreto mercati e decreto rinnovabili tenendo comunque conto del fatto che in linea di principio la disciplina sulle comunità energetiche dovrebbe essere configurata secondo un carattere di unitarietà.

La presente disposizione tratta di un tema di rilevante importanza stabilendo un raccordo tra quello che è l'attività di autoconsumo individuale e di condivisione dell'energia elettrica eventualmente in eccedenza. La condizione stabilita è tale per cui ogni soggetto partecipante alla comunità può realizzare un proprio impianto di produzione in assetto di autoconsumo, ma perché l'eventuale eccedenza possa essere condivisa con altri soggetti partecipanti alla comunità è necessario che l'impianto sia nella disponibilità della comunità.

Questo significa che il soggetto partecipante che ha realizzato l'impianto sostenendone le spese rimane il proprietario dell'impianto (e con esso anche il soggetto titolare di eventuali detrazioni fiscali connesse alla realizzazione dell'impianto), ma poi deve mettere il suo impianto nella disponibilità della comunità mediante una delle modalità citate da ARERA nella deliberazione 318/2020/R/eel (8).

Si configura in tal modo un sistema in autoconsumo con un produttore terzo, cioè il soggetto giuridico comunità energetica, rispetto al cliente finale creandosi così anche un rapporto di scambio energetico tra comunità energetica e soggetto partecipante nell'ambito di un rapporto diretto nella configurazione di autoconsumo.

### 4. CONDIVISIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Uno degli aspetti maggiormente innovativi dei decreti rinnovabili e mercati è l'ampliamento del concetto di condivisione dell'energia elettrica a tutta una zona di mercato. Infatti, entrambi i decreti richiamano una definizione di energia condivisa in una comunità di energia o in un gruppo di autoconsumatori di energia o



clienti attivi che agiscono collettivamente, che è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato.

Ovviamente il richiamo alla zona di mercato deve essere inquadrato nell'ambito delle comunità energetiche e non nelle collettività di autoconsumatori per cui invece la condivisione viene valutata in riferimento ad un perimetro naturale che quello del singolo edificio, condominio o supercondominio. Un ampliamento tanto rilevante del concetto di condivisione di energia elettrica è effettivamente alla base della costituzione di nuovi modelli partecipativi per lo sviluppo del sistema elettrico.

L'incentivo assegnato alla condivisione è tuttavia limitato alla sola produzione da fonti rinnovabili e deve rispondere ad un principio di segmentazione territoriale sulla base della distribuzione territoriale delle cabine primarie

**Nel solo caso di energia rinnovabile, è incentivata la condivisione effettuata per la produzione derivante da impianti inseriti in comunità energetiche rinnovabili (9) di potenza non superiore a 1 MW(10), sulla base dei seguenti criteri:**

- possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva al 15 dicembre 2021;
- per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
- l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
- è previsto un unico conguaglio, dei benefici tariffari e dell'incentivo;
- la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
- l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti su base quinquennale.

**Sulla base della direttiva rinnovabili, l'incentivazione alla condivisione di energia elettrica apparirebbe essere una modalità alternativa agli incentivi ordinari alla produzione di energia elettrica rinnovabile a cui una comunità energetica, in qualità di produttore, deve poter avere accesso alla pari di un qualunque altro produttore.**

## **5. DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

**Nonostante il sopra richiamato il concetto di unitarietà della disciplina delle comunità energetiche, le disposizioni attuative sono contenute nei due decreti, mercati e rinnovabili, in maniera separata.**

### **Disposizioni per l'attuazione secondo il decreto mercati**

Entro sei mesi dal 26 dicembre 2021, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti per dare attuazione alle varie disposizioni perseguendo i seguenti obiettivi:



- assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunità siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilità di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/943;
- assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti ad iniziative di comunità energetico o di collettività di auto consumatori siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- fermo restando quanto sopra previsto, determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunità energetica dei cittadini; a tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
- definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinché la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche avvenga in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
- adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle predette configurazioni valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
- assicura che le comunità energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresì ai membri o ai soci della comunità di conservare i propri diritti di clienti finali;
- adotta le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso agli incentivi e ai benefici per le comunità energetiche. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:
- affinché il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalità di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
- affinché sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate.

In tale ambito, dovrà prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.



## Disposizioni per l'attuazione secondo la direttiva rinnovabili

### **Entro novanta giorni dal 15 dicembre 2021, l'ARERA adotta i provvedimenti affinché:**

- nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
- prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui al precedente punto sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi.

### **A tal fine, i distributori devono rendere pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;**

- individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;
  - adotta le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;
  - adotta le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso agli incentivi e ai benefici per le comunità energetiche.
- #### 6. Raccordo tra regimi


Fino all'adozione dei provvedimenti dell'ARERA, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nelle more dell'adozione del nuovo decreto di incentivazione alla condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili continua ad applicarsi il decreto ministeriale 16 settembre 2020, adottato in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Con il predetto decreto sono stabilite modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime, al fine di garantire la tutela degli investimenti avviati. (7).

## **ULTERIORI ELEMENTI**

Nonostante la grande attenzione al tema della condivisione di energia elettrica, le comunità energetiche sono uno strumento che può operare a più livelli e su diversi profili.

Anche in questo caso le disposizioni sono distribuite tra il decreto mercati e il decreto rinnovabili anche se aventi numerosi elementi in comune, cosa che concorrerebbe positivamente alla predetta disciplina unitaria delle comunità energetiche.



## DECRETO MERCATI

La comunità può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.

## DECRETO RINNOVABILI

La comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

## IL TEMA DELLO STORAGE

Un altro dei temi di particolare importanza è l'incorporazione dello storage negli schemi di collettività che, notoriamente, allo stato attuale della normativa è ammesso, ma in relazione ad ogni singolo utente. In prati-



## POSSIBILI ULTERIORI FUTURI SVILUPPI

Fermi restando gli ulteriori sviluppi già stabiliti, si osserva come il richiamo alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili trova un rilevante possibile sviluppo nel documento "DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules for the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen" presentata il 15 dicembre 202111 che prevede l'introduzione di comunità energetiche di gas rinnovabile che, riprendendo i medesimi tratti generali delle comunità energetiche,

che, sono soggetti che si impegnano nella produzione, distribuzione, fornitura, consumo o stoccaggio di gas rinnovabile nel sistema del gas naturale, o forniscono servizi di efficienza energetica o servizi di manutenzione ai suoi membri o azionisti.

Anche nel caso delle comunità energetiche di gas rinnovabile vale il concetto di condivisione e con esso la possibilità di promuovere tale fenomeno con appositi strumenti incentivanti





## I DECRETI DI RIFERIMENTO

### **Decreto mercati**

**– Soggetti partecipanti La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**

Senza dubbio il tema dei soggetti partecipanti è sempre stato uno dei temi che ha occupato il dibattito sulle comunità energetiche. La norma chiarisce alcuni aspetti sulla personalità giuridica del soggetto di diritto che si qualifica come comunità energetica e specifica ulteriori soggetti che possono assumere il controllo della comunità.

Si noti che l'elencazione dei soggetti fa riferimento unicamente ai poteri di controllo e non rappresenta in via esclusiva l'elenco delle tipologie partecipanti: in altre parole, la norma specifica le tipologie che possono controllare la comunità lasciando apparentemente aperta la partecipazione anche ad altri soggetti.

In tema di comunità energetiche dei cittadini le disposizioni introdotte sono di particolare interesse per quanto concerne la definizione del soggetto referente che, attualmente, non può che essere la comunità energetica.

La norma introduce la figura del soggetto responsabile che può essere la comunità energetica, così come un membro o un socio di essa (tenendo conto quanto detto sopra e cioè che la norma specifica le tipologie di soggetti controllanti lasciando aperta la partecipazione ad altre tipologie di soggetti) fino anche a consentire che il soggetto responsabile della comunità sia un soggetto terzo rispetto ai soggetti partecipanti.

In questo caso la norma ribadisce il fatto che la forma giuridica della comunità energetica non è vincolata in quanto forma, ma deve rispondere a dei principi di gestione sostanziale in materia di profitti finanziari e distribuzione dei benefici a livello locale. L'elemento di base che la produzione di energia elettrica debba essere nella titolari-

tà della comunità energetica non è messo in discussione.

La norma comunque fornisce un chiaro richiamo alla possibilità di intervento di un produttore terzo che agisce come gestore dell'impianto o degli impianti anche in qualità di proprietario degli stessi. Il tema dell'utilizzo delle reti di distribuzione pubbliche per la creazione di comunità energetiche ha da sempre rappresentato un punto importante del dibattito sullo sviluppo delle comunità energetiche.

La norma tende a chiarire quale sia il rapporto tra comunità energetica e ruolo della rete di distribuzione su cui la comunità energetica insiste.

Per le finalità di configurazione di detto rapporto serve richiamare come non vi sia alcun vincolo di unicità di ambito per una comunità energetica: su un unico territorio e sulla medesima rete possono nascere tante comunità energetiche. Il vincolo ricade sui partecipanti che dovranno scegliere a quale comunità energetica appartenere.

Ogni modo la norma chiarisce in via definitiva che nel caso in cui una comunità energetica si doti di una propria rete questa è senza dubbio una rete di distribuzione dell'energia elettrica e per essa valgono tutto l'impianto normativo e regolatorio proprio di un distributore di energia elettrica.

Anche il decreto rinnovabili richiama il tema del rapporto tra comunità energetica e reti di distribuzione rimandando a quanto stabilito dal decreto mercati.

Così come il decreto mercati, anche il decreto rinnovabili tratta il tema dei soggetti partecipanti inquadrando l'elencazione di questi come soggetti a cui è riservato il controllo della comunità, non escludendo in linea di principio che tra i partecipanti alla comunità vi siano anche soggetti diversi da questi

### **Decreto mercati -**

**Soggetto referente della comunità energetica I membri o soci delle comunità energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunità stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo**

## Decreto mercati -

Tipologia di soggetto La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità.

Decreto mercati – Soggetti partecipanti La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

## Decreto mercati –

Partecipazione di un produttore terzo Gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.

## Decreto mercati -

Principi per l'utilizzo delle reti di distribuzione La condivisione dell'energia elettrica può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione.

Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa.

Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete.

La comunità, in qualità di sub- concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario.

I canoni di locazione ovvero di sub- concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA

## Decreto rinnovabili –

Principi per l'utilizzo delle reti di distribuzione i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato

## Decreto rinnovabili –

Soggetti partecipanti La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione

## Decreto rinnovabili –

Autoconsumo e condivisione fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità dell'autoconsumatore, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità

## LE NOTE

1. Point of delivery (POD)
2. <https://www.arera.it/docs/13/578-13.htm>
3. Di fatto, le reti pubbliche
4. Per ulteriori approfondimenti puntuali e analitici cfr. [www.enusyst.eu](http://www.enusyst.eu) nella sezione dedicata al calcolo dell'indice Self Consumption Saving Index (SCSI)
5. Rispettivamente il decreto legislativo n. 199/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 – nel seguito del documento, il decreto rinnovabili e il decreto legislativo n. 210/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/944 – nel seguito del documento, il decreto mercati
6. Per il significato degli acronimi e per ulteriori approfondimenti cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-diutenza-V.0.pdf> e [https://www.arera.it/allegati/electricita/definizioni\\_SSPP.pdf](https://www.arera.it/allegati/electricita/definizioni_SSPP.pdf)
7. Come noto, il modello è già attuabile sulla base e alle condizioni del decreto-legge 162/19. Cfr. <http://www.enusyst.eu/documents/ManualeOperativoV1.2.pdf>
8. Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili detenuto dalla comunità di energia rinnovabile è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili del quale la comunità di energia rinnovabile ha la proprietà ovvero la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.
10. Le stesse condizioni valgono anche per l'autoconsumo collettivo



transizione ecologica, green economy,  
innovazione sostenibile